



COMUNE DI SAN BIAGIO DELLA CIMA

Approvato con D.C.C. n. 18 del 26 luglio 2018

REGOLAMENTO PER L'ACCENSIONE DEL FUOCO NEL TERRITORIO COMUNALE

ARTICOLO 1 – GENERALITA'

- 1) Il presente Regolamento si prefigge di attuare la corretta regolamentazione, nell'ambito del territorio comunale, delle attività inerenti l'accensione di fuochi per l'incenerimento dei rifiuti vegetali provenienti dallo svolgimento delle normali attività agricole, giardinaggio e silvo-pastorali.

ARTICOLO 2 – DIVIETI DI ACCENSIONE FUOCHI

- 1) È vietato a chiunque accendere fuochi nei periodi di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi emanato dalle Autorità competenti ai sensi dell'art.42 della L.R. n°4/1999 e ss.mm.ii.;
- 2) E' vietato bruciare materiali diversi dai rifiuti vegetali, ivi compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili;
- 3) E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate.
- 4) E' fatto divieto assoluto bruciare nelle giornate di vento;
- 5) E' vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza inferiore a m. 100 dai medesimi, fatte salve eventuali minori distanze previste dal Regolamento Regionale n. 1/1999;
- 6) E' vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 35 dalle abitazioni circostanti e mt 20 dai fabbricati non residenziali di altri proprietari, nonché nelle vicinanze od in prossimità delle sedi stradali.
- 7) E' vietato accendere i fuochi in centro abitato e nelle aree agricole nelle giornate e orari diversi da quelli previsti dal successivo art.3, comma 1 e in difformità alle modalità ivi prescritte.
- 8) E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche, escluso per manifestazioni pubbliche appositamente autorizzate.

ARTICOLO 3 - ACCENSIONE DI FUOCHI IN CENTRO ABITATO E NELLE AREE AGRICOLE

- 1) L'accensione dei fuochi in centro abitato e nelle aree agricole per l'incenerimento dei rifiuti vegetali provenienti dallo svolgimento delle normali attività agricole, giardinaggio e silvo-pastorali, dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità di seguito indicate:
 - a. solo nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato, dall'alba alle ore 10,00 per tutto l'anno;
 - b. deve essere garantita la presenza del proprietario o del conduttore del fondo per tutta la durata dell'operazione e deve essere accertato il successivo spegnimento del focolaio.
 - c. dovranno essere sempre disponibili in prossimità dell'area di accensione strumenti idonei per lo spegnimento immediato, in caso di pericolo, quali presa d'acqua, tubo di gomma, attrezzi manuali, contenitori d'acqua.
 - d. intorno all'area di accensione dovranno essere eliminate le sterpaglie, la vegetazione e gli altri materiali infiammabili per un raggio di almeno 10 metri.
- 2) La produzione della cenere dovrà essere sparsa, come concime minerale, in prossimità di piante da giardino e/o bosco.
- 3) E' consentito l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree private.

ARTICOLO 4 - ACCENSIONE DI FUOCHI NEL BOSCO E NELLE SUE PROSSIMITÀ

- 1) L'accensione dei fuochi nel bosco e nelle sue prossimità è disciplinata dal Regolamento Regionale n. 1/1999 "*Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale*" al quale si rimanda integralmente.

ARTICOLO 5 - SANZIONI

- 1) La violazione di cui all'art.2, comma 1) del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.
- 2) Le violazioni di cui all'art.2, commi 2) 3) 4) 5) 6) 7) e 8) del presente regolamento comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 450,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.